

COMUNICAZIONE SU DIGITEL ITALIA S.P.A.

1. Digitel Italia S.p.A. è un operatore autorizzato, sin dal 1999, all'offerta al pubblico, in ambito nazionale, di servizi e reti di comunicazione elettronica. Offre servizi di accesso alla rete pubblica telefonica e dati alla clientela business e consumer, erogati principalmente per il tramite *resellers* locali, aderendo alle diverse offerte di riferimento ("OR") di TIM S.p.A.. A tal fine ha stipulato, con TIM S.p.A., una serie di accordi relativi all'accesso, trasporto e consegna verso l'unico PoP Digitel per servizi voce (contratti convenuti nel periodo 2008-2012, quali CS-CPS, Interconnessione Diretta, WLR, ecc.) e dati (es. accordi Easy IP All).
2. In data 17 febbraio 2017 Digitel Italia S.p.A. registrava la chiusura da parte TIM S.p.A., per l'effetto di una precedente diffida ad adempiere a pagamenti di fatture pregresse per servizi *wholesale* resi, del *provisioning* necessario all'attivazione e migrazioni di nuove linee da parte di Digitel e/o dei propri *reseller*, con blocco della propria operatività. In ragione di ciò Digitel ha presentato istanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ("l'Autorità"), di un provvedimento d'urgenza nell'ambito di un procedimento controversiale.
3. Con la **delibera n. 32/17/CIR** l'Autorità, in relazione alla citata controversia avviata, il 9 marzo 2017, tra Digitel Italia S.p.A. ("Digitel") e TIM S.p.A. ("Telecom Italia" o "Telecom"), nelle more di poter analizzare compiutamente le questioni di merito sottostanti alla lite, ha adottato una misura cautelare a tutela dei clienti di Digitel (sia al dettaglio che *resellers*) i quali, sebbene estranei ai fatti e non informati sulle vicende contrattuali in corso già da tempo, a seguito della ulteriore diffida di Telecom (diffida del 6 febbraio 2017 all'immediato pagamento di quanto fatturato, pena il distacco dei collegamenti in caso di mancato adempimento entro 30 giorni) e del conseguente distacco dei servizi *wholesale*, sarebbero incorsi, inconsapevolmente, in disservizi.
4. Per l'effetto di quanto sopra, strettamente a tutela dei clienti di Digitel, l'Autorità, all'articolo 1 della citata delibera ha previsto che, a fronte di un pagamento a parziale compensazione dei servizi riattivati, cosiddetto "credito sorgente" (per un totale di 1,5 milioni di Euro nei termini indicati in delibera), Telecom avrebbe proceduto a riabilitare Digitel all'espletamento di tutte le attività connesse al *provisioning* dei servizi all'ingrosso tramite il portale *wholesale*, per un periodo di 3 mesi dalla notifica del dispositivo (notificato alle Parti ad aprile 2017). Restano ferme, ai sensi del provvedimento, le precedenti obbligazioni economiche di Digitel nei confronti di Telecom per i pregressi servizi resi e non ancora pagati.
5. L'Autorità ha, poi, definito il merito della vicenda. Nella seduta del 1° agosto 2017 l'Autorità, infatti, ha adottato la **delibera n. 107/17/CIR**, il cui dispositivo è stato notificato a Digitel e Telecom Italia in data 7 agosto 2017. Le motivazioni sono state notificate alle Parti in data 11 ottobre 2017.
6. È opportuno ricordare che l'Autorità, come di prassi nel ricevere le comunicazioni dalle società relativamente alle situazioni di criticità di cui alle diffide citate e ancor prima dell'adozione delle succitate delibere, nell'ambito delle attività a tutela dei consumatori inviava a Digitel e a Telecom le comunicazioni del 17 novembre 2016 e del 9 febbraio 2017, in cui veniva richiesto di informare i clienti della situazione di criticità contrattuale e di possibile interruzione dei servizi, in modo che gli stessi potevano per tempo passare ad altro operatore.
7. Con nota dell'8 settembre 2017 Telecom informava l'Autorità sulla perdurante esposizione debitoria di Digitel nei propri confronti. In particolare informava che, al 31 luglio 2017, risultavano insolute fatture per un ingente importo complessivo, anche al netto degli importi reclamati in lavorazione, di quanto riconosciuto dall'Autorità nella delibera n. 107/17/CIR e delle pretese penali da parte di Digitel. **Telecom comunicava altresì che, in caso di inadempimento nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida ad adempiere inviata a Digitel il 31**

agosto, i contratti in essere sarebbero stati risolti ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ. Telecom intimava a Digitel, inoltre, a provvedere, in caso di mancato adempimento alla diffida, a comunicare ai propri clienti l'avvenuta cessazione del rapporto contrattuale.

8. Di qui una serie di scambi di comunicazioni tra le Parti sulle rispettive ragioni nella lite contrattuale e la comunicazione di una proposta, a “saldo e stralcio”, da parte Digitel per la cessazione della materia contendere, tuttavia non accettata da Telecom.
9. L'Autorità, nonostante avesse completato il procedimento controversiale di cui sopra, nel tentativo di addivenire ad una soluzione transattiva della vicenda contrattuale, ha tenuto due riunioni con le Parti in causa il 10 e l'11 ottobre, presso la propria sede, registrando tuttavia la insanabile distanza tra le Parti su una ulteriore proposta transattiva di Digitel.
10. In data 13 ottobre 2017, Digitel ha chiesto al Giudice del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione X Civile l'emissione di un provvedimento d'urgenza *ante causam*, ex art. 700 c.p.c. Con Ordinanza R.G. n. 66570/2017 del 13 ottobre 2017, il predetto Giudice ha ordinato a Telecom di non interrompere la prestazione dei servizi oggetto di rapporti contrattuali tra le Parti e di non procedere al distacco dei circuiti operativi.
11. Successivamente, il Giudice, in data 31 ottobre 2017, sciogliendo la riserva, ha revocato “*il proprio provvedimento emesso in data 13.10.2017, con cui è stato ordinato a Telecom Italia S.p.A. di non interrompere la prestazione dei servizi oggetto dei rapporti contrattuali tra le parti e di non procedere al distacco dei circuiti operativi, e rigetta il ricorso proposto da Digitel Italia S.p.A. nei confronti di Telecom Italia S.p.A.*”.
12. Il Giudice, in tale provvedimento, rileva che *Telecom, che aveva inviato la diffida ad adempiere del 2.2.2017, ha ottemperato alla decisione cautelare dell'Autorità e ha tempestivamente riaperto il portale ... ha provveduto ad inviare la diffida ad adempiere, escludendo tuttavia dal computo le somme oggetto della pronuncia dell'Autorità e oggetto di discussione tra le parti. Secondo lo stesso Giudice La lettura unitaria, nella necessaria ottica di insieme, dell'evoluzione dei rapporti contrattuali impone pertanto di escludere, pur sempre a livello di cognizione sommaria, la condotta contraria a correttezza e buona fede in capo a Telecom, osservandosi, quanto al dedotto abuso di posizione economica ex art. 9 L. n. 192/1998, la genericità delle deduzioni di parte ricorrente, non ancorate, neppure a livello di esposizione, a specifici e puntuali elementi concreti e a condizioni e clausole potenzialmente indicative di squilibrio di diritti e obblighi (né appare configurabile la difficoltà di reperimento di altri fornitori, presenti sul mercato).*
13. Conclude, il Giudice, che *tenuto conto che non può venire in rilievo la circostanza che “Telecom non ha, al contrario, dimostrato alcuna volontà conciliativa o transattiva per il salvataggio della società”, come dedotto alla pag. 2 del ricorso, non rientrando (evidentemente) una tale finalità nell'ambito dei comportamenti di correttezza e buona fede che possono esigersi dai contraenti, va esclusa, a livello di fumus, la lamentata illegittimità della diffida ad adempiere del 31.8.2017.*
14. In data 10 novembre 2017, Digitel ha comunicato all'Autorità l'avvenuta chiusura del Portale eseguito da Telecom Italia in data 6 novembre 2017.
15. Da ultimo, in data 17 ottobre 2017, Digitel ha presentato il ricorso alla procedura di concordato preventivo al Tribunale di Firenze.
16. A seguito della disattivazione delle linee di Digitel, avvenuta in data 10 novembre 2017, l'Autorità ha ricevuto numerose segnalazioni da parte dei *resellers* di Digitel, che hanno denunciato l'interruzione della fornitura dei servizi ULL, WLR, NGAN, xDSL e VOIP ed il conseguente completo disservizio patito dai loro clienti *retail, residenziali e business*, a partire dal 10 novembre 2017, chiedendo all'Autorità di mettere in atto tutte le procedure tali da garantire il ripristino dei servizi interrotti.

17. L'Autorità si è immediatamente attivata per l'adozione di una misura d'urgenza, a tutela dei clienti di Digitel, alla stregua delle delibere n. 169/13/CONS e 95/14/CONS in cui sono stati risolti casi analoghi. Con tale misura si intende consentire ai clienti con numeri nativi Digitel, già migrati, di ripristinare il servizio telefonico e ai clienti, ancora attestati su linee di accesso Digitel o con numerazione di Digitel, di migrare ed effettuare la portabilità del numero verso altri operatori. **Un provvedimento d'urgenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è stato adottato in data odierna e sarà notificato a tutti gli attori coinvolti oltre che pubblicato sul sito Agcom.**